

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI

IL PATRIMONIO NETTO

## INDICE

<b>SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE.....</b>	<b>5</b>
<b>Norme civilistiche.....</b>	<b>5</b>
<b>Il Patrimonio netto nel bilancio consolidato .....</b>	<b>9</b>
<b>Norme fiscali.....</b>	<b>10</b>
<b>RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI.....</b>	<b>11</b>
<b>IL PATRIMONIO NETTO: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE .....</b>	<b>12</b>
A)    DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE .....	12
B)    INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE VOCI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO NETTO .....	13
C)    CLASSIFICAZIONE DELLE QUOTE IDEALI DEL PATRIMONIO NETTO .....	14
D)    CONTENUTO DELLE SINGOLE VOCI .....	15
<b>LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO .....</b>	<b>21</b>
I -    LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: CONFERIMENTI IN DENARO E IN NATURA .....	21
1.    Procedura di costituzione .....	21
2.    Sottoscrizione del capitale .....	21
3.    Versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro e dell'eventuale sovrapprezzo .....	22
4.    Trasferimento dei diritti sui beni o dei crediti conferiti .....	22
5.    Richiamo degli ulteriori decimi e versamento degli stessi .....	22
6.    Revisione della stima peritale dei beni e dei crediti conferiti .....	23
II -    LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE .....	24
A)    GLI AUMENTI .....	24
1.    Aumento reale .....	24
1.1.    Aumento mediante conferimenti: fasi e relativi effetti contabili .....	24
1.2.    Aumento mediante conversione di obbligazioni .....	27
2.    Aumento nominale .....	26
3.    Aumento misto .....	26
B)    LE RIDUZIONI .....	26
1.    Riduzione del capitale sociale per esuberanza .....	27
2.    Riduzione per perdite .....	28
3.    Riduzione per recesso del socio.....	29
4.    Riduzione per morosità.....	30
5.    Riduzione per mancato rispetto delle norme che disciplinano l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 Cod. Civ.) e della società controllante (artt. 2359-ter e 2359- quater Cod. Civ.) .....	31

6.	Riduzione per revisione della perizia di stima .....	32
III -	ALTRE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO .....	33
A)	LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO .....	33
1.	Destinazione a specifiche riserve .....	33
2.	Destinazione a particolari classi di soggetti.....	33
3.	Vincoli alla distribuzione .....	34
4.	Corresponsione di acconti sui dividendi.....	34
B)	LA DESTINAZIONE DELLE RISERVE .....	34
1.	Destinazione delle riserve alla copertura delle perdite .....	35
2.	Destinazione delle riserve all'aumento nominale del capitale .....	35
3.	Destinazione delle riserve alla distribuzione tra i soci.....	35
	<b>LA NOTA INTEGRATIVA.....</b>	<b>37</b>
	<b>Utile per azione.....</b>	<b>37</b>
	<b>RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C. ....</b>	<b>41</b>

## **SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO**

Il presente documento ha lo scopo di definire il Patrimonio netto ed i principi contabili relativi alla rilevazione, misurazione e rappresentazione in bilancio degli elementi di cui si compone. Esso si applica alle imprese industriali, mercantili e di servizi, con esclusione di quelle bancarie ed assicurative.

I principi contenuti in questo documento assumono come presupposto quanto formulato nei precedenti principi contabili, circa la rilevazione delle operazioni che fanno insorgere specifiche poste del Patrimonio netto. Tra queste rientrano, ad esempio, l'acquisto di azioni proprie e la valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto.

Questo documento non si occupa del trattamento contabile delle stock options e delle altre forme di partecipazione agli utili di dipendenti, amministratori e altri percettori.

## IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

### NORME CIVILISTICHE

Le principali norme civilistiche relative alla rappresentazione in bilancio del Patrimonio netto e delle sue parti ideali vengono qui di seguito brevemente richiamate.

#### *Principi generali*

Valgono per le voci del Patrimonio netto i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previsti dall'art. 2423 Cod. Civ., nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

#### *Classificazione*

L'art. 2424 Cod. Civ. stabilisce che le voci del Patrimonio netto vengano indicate nel passivo dello Stato Patrimoniale secondo il seguente schema:

##### A) Patrimonio netto:

- I - *Capitale.*
- II - *Riserva da sovrapprezzo delle azioni.*
- III - *Riserve di rivalutazione.*
- IV - *Riserva legale.*
- V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*
- VI - *Riserve statutarie.*
- VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*
- VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*
- IX - *Utile (perdita) dell'esercizio.*
- Totale.

#### *Nota integrativa*

In base al disposto dell'art. 2427 Cod. Civ., le informazioni minime concernenti il Patrimonio netto da fornire nella nota integrativa riguardano:

- le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, ai sensi del punto 4);
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio, ai sensi del punto 17);

- le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono, ai sensi del punto 18).

### *Principali disposizioni civilistiche relative ai singoli elementi*

#### 1. Capitale

1.1 Il valore complessivo attribuito convenzionalmente ai conferimenti dei soci, o a quella quota dei conferimenti che viene destinata a capitale e così assoggettata alla relativa disciplina, costituisce il « capitale » (nominale). Esso esercita una funzione di garanzia dei creditori sociali circa i mezzi che risultano stabilmente vincolati alla società. Infatti, ai sensi dell'art. 2433 Cod. Civ., qualora vi sia una perdita del capitale sociale, non possono essere distribuiti utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

1.2 I conferimenti dei soci rappresentano uno degli elementi essenziali del contratto societario (art. 2247 Cod. Civ.). La disciplina relativa ai beni e servizi conferibili ed alla loro valutazione è contenuta, per le società di persone, negli artt. da 2253 a 2255 Cod. Civ. e, per le società di capitali, negli artt. da 2342 a 2345, e da 2474 a 2478 Cod. Civ..

1.3 Il legislatore impone dei limiti quantitativi minimi all'ammontare del capitale delle società per azioni e di quelle a responsabilità limitata, stabiliti rispettivamente in 200 milioni di lire o 100.000 Euro (art. 2327 Cod. Civ.) e 20 milioni di lire o 10.000 Euro (art. 2474 Cod. Civ.).

1.4 Nelle società di capitali, il capitale sociale è diviso in parti che prendono il nome di azioni, se trattasi di società per azioni ed in accomandita per azioni, e di quote, se trattasi di società a responsabilità limitata.

Le azioni rappresentano parti uguali, astrattamente definite nell'atto costitutivo, del complessivo valore nominale del capitale; non possono essere emesse al di sotto del loro valore nominale; sono indivisibili; attribuiscono ai loro possessori uguali diritti (artt. da 2346 a 2348 Cod. Civ.). Tuttavia, è possibile emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni ordinarie (art. 2348 Cod. Civ.).

Le quote sono parti del capitale di una società a responsabilità limitata determinate in funzione della loro appartenenza ad un soggetto. Pertanto, il numero delle quote corrisponde a quello dei soci ed il loro valore è uguale al valore assegnato ai conferimenti dei singoli soci (art. 2474 Cod. Civ.).

1.5 Il capitale, in quanto elemento essenziale del contratto di società, ha un carattere formale: le sue modificazioni devono essere deliberate in sede di assemblea straordinaria.

1.6 Il legislatore disciplina specificamente l'ipotesi di aumento di capitale per le società per azioni:

- nell'art. 2438, relativo al divieto di emissione di nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate;

- nell'art. 2439, dove viene fissato, a carico del sottoscrittore di nuove azioni da liberarsi in denaro, l'obbligo di versamento di almeno i tre decimi del loro valore nominale e dell'intero sovrapprezzo, se previsto;
- nell'art. 2440, in materia di conferimenti in natura e di crediti, per i quali si fa rinvio alle disposizioni degli artt. 2342, secondo e terzo comma, e 2343;
- nell'art. 2441, dove si disciplina il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione spettante ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni;
- nell'art. 2442, che disciplina il caso di aumento per imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio;
- nell'art. 2443, riguardante l'ipotesi di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumento di capitale;
- nell'art. 2444, che vieta di menzionare l'aumento di capitale negli atti della società fino a che non sia stata iscritta nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento è stato eseguito;
- nell'art. 2420-*bis*, relativo all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Riguardo agli aumenti di capitale nelle società a responsabilità limitata, il legislatore, nell'art. 2495, fa esplicito rinvio alla disciplina prevista per le società per azioni; in particolare, gli articoli 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma e 2474, ultimo comma.

1.7 I casi indicati dal legislatore relativi alla riduzione del capitale nelle società per azioni sono i seguenti:

- accertata esuberanza rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2445 Cod.Civ.; la riduzione può avere luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, entro i limiti dei minimi legali prescritti per le diverse tipologie di società;
  - recesso di soci dissenzienti, come disposto dall'art. 2437 Cod. Civ.;
  - adeguamento dell'ammontare nominale del capitale al minor valore dei conferimenti in natura, ai sensi dell'art. 2343 Cod. Civ.;
  - morosità del socio, quando è impossibile vendere le azioni da questi detenute, come previsto dall'art. 2344 Cod. Civ.;
  - mancato rispetto delle norme relative all'acquisto di azioni proprie, di cui all'art. 2357 Cod. Civ., o di azioni della società controllante, di all'articolo 2359-bis Cod. Civ.;
  - diminuzione del capitale di oltre un terzo ed al di sotto del limite legale in conseguenza di perdite, come disposto dagli artt. 2446 e 2447 Cod. Civ..

Per le società a responsabilità limitata, valgono i casi di riduzione per esuberanza e per perdite, ai quali si applica la disciplina prima richiamata per le società per azioni (art. 2496 Cod.Civ.). Inoltre, è prevista la riduzione del capitale nel caso di morosità del socio nel pagamento delle quote, qualora sia impossibile la loro vendita (art. 2477 Cod.Civ.).

## 2. Riserve

2.1 Dall'art. 2430 Cod. Civ. deriva l'obbligo di costituire la riserva legale mediante l'accantonamento di una somma corrispondente almeno alla ventesima

parte degli utili netti annuali, finché detta riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2.2 A norma dell'art. 2431 Cod. Civ., « Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 ».

2.3 L'art. 2423 Cod. Civ. prescrive l'obbligo di accantonare gli eventuali utili derivanti dalle deroghe, di cui al penultimo comma del medesimo articolo, in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

2.4 Il punto 4) dell'art. 2426 Cod. Civ., con riferimento alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto, prescrive l'accantonamento in una riserva non distribuibile delle eventuali plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo stesso rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente.

2.5 Ai sensi dell'art. 2357-ter (ultimo comma), vi è l'obbligo di costituire una riserva indisponibile di importo pari a quello delle azioni proprie iscritte all'attivo e di mantenerla finché le stesse azioni non vengano trasferite oppure annullate. Analoghe previsioni sono stabilite per le azioni della controllante possedute dalla controllata (art. 2359-bis Cod. Civ.).

### 3. Destinazione dell'utile di esercizio

3.1 Le partecipazioni agli utili dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori sono regolate:

- dagli articoli 2340 e 2341 Cod. Civ., dove si stabilisce che l'atto costitutivo può riservare ai promotori ed ai soci fondatori una partecipazione agli utili, comunque non superiore complessivamente ad un decimo dell'utile netto risultante dal bilancio e per un periodo non eccedente i cinque anni dalla costituzione;
- dall'art. 2389 Cod. Civ., in base al quale le eventuali partecipazioni agli utili degli amministratori sono stabilite dall'atto costitutivo o dall'assemblea;
- dall'art. 2432 Cod. Civ., che stabilisce che le quote di partecipazione da destinarsi ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori vanno computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale.

3.2 La partecipazione agli utili eventualmente spettante ai dipendenti deve essere determinata, ai sensi dell'art. 2102 Cod. Civ., in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. L'art. 2349 consente l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendente, attraverso l'attribuzione totalmente o parzialmente gratuita agli stessi di speciali categorie di azioni, previo aumento, di pari importo, del capitale sociale.

3.3 La distribuzione dell'utile ai soci è deliberata dall'assemblea che approva il bilancio, ai sensi dell'art. 2433 Cod. Civ. (comma 1). Lo stesso articolo (comma

3) vieta la ripartizione di utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale, a meno che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

3.4 Ai sensi dell'art. 2426, 5, Cod. Civ., qualora dal bilancio approvato risultino iscritti nell'attivo costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, si può procedere alla distribuzione di dividendi solo se l'ammontare delle riserve disponibili, che residua dalla distribuzione, è almeno pari all'importo dei costi non ancora ammortizzati.

3.5 Ai sensi dell'art. 2350, ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti, fatti salvi i diritti o le limitazioni stabilite con riferimento a speciali categorie di azioni. In particolare:

- gli articoli 2348 e 2351 Cod. Civ. riconoscono la possibilità che l'atto costitutivo, o sue successive modificazioni, attribuiscono privilegi nella ripartizione degli utili, a favore di particolari categorie di azioni; tali privilegi possono essere riconosciuti anche alle azioni emesse a favore dei prestatori di lavoro, di cui all'art. 2349 Cod. Civ.;
- l'art. 2353 Cod. Civ. stabilisce che le azioni di godimento possono essere remunerate solo dopo che sia stato riconosciuto alle altre categorie di azioni un dividendo almeno pari all'interesse legale.

3.6 L'art. 2433-bis riconosce che le società sottoposte all'obbligo di revisione del bilancio possano prevedere, per statuto, la corresponsione di acconti sui dividendi. Essa deve essere deliberata dagli amministratori, previa approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, sempre che da questo non si evincano perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

## **IL PATRIMONIO NETTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO <sup>1</sup>**

Il Patrimonio netto che viene esposto in un bilancio consolidato è strutturato come segue:

- I - Capitale sociale
- II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III - Riserve di rivalutazione
- IV - Riserva legale
- V - Riserva per azioni o quote proprie
- VI - Riserve statutarie
- VII - Altre riserve
  - Riserva di consolidamento
  - Riserva da differenze di traduzione
- VIII- Utili (perdite) portati a nuovo
- IX - Utile (perdita) d'esercizio del gruppo
- a) TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO

---

<sup>1</sup> Si rinvia al principio contabile n.17, « *Il bilancio consolidato* ».

- X - Capitale e riserve di terzi
  - XI - Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi.
- b) TOTALE PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI

## TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

### **NORME FISCALI**

Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 467 ha modificato la disciplina del credito d'imposta sugli utili societari ed ha abrogato quella relativa alla maggiorazione di conguaglio.

Il passaggio al nuovo sistema ha comportato, nel bilancio 1997, le seguenti operazioni:

- classificazione dell'utile 1996 accantonato a riserva nel 1997 e determinazione dell'eventuale franchigia;
- attribuzione della franchigia, esistente al 31 dicembre 1997, alle riserve costituite con utili non tassati o tassati con aliquota ridotta (riserve ed utili ante 1° gennaio 1983); l'eventuale franchigia eccedente, dovuta alla carenza di riserve, viene riconosciuta (per decimi) nei successivi dieci periodi di imposta, con attribuzione al credito di imposta pieno;
- calcolo dell'imposta sostitutiva relativa alle riserve di cui al punto precedente: l'imposta costituisce un debito, da iscrivere alla voce D11 del passivo dello stato patrimoniale;
- riclassificazione delle riserve, secondo i nuovi criteri dettati dal D.Lgs 467/97.

In particolare, le riserve libere da IRPEG di conguaglio e quelle schiave della predetta, esistenti al 31 dicembre 1997, devono essere riunite in un'unica categoria; la distribuzione ai soci di tali riserve potrà attribuire loro un credito d'imposta pieno (o ordinario) o virtuale (o limitato), nei limiti delle disponibilità esistenti, rispettivamente, nei cosiddetti canestri A (imposte di cui all'art. 105, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e B (imposte di cui all'art. 105, comma 1, lettera b, TUIR).

Accanto alla categoria « unificata » appena citata, permangono le altre due categorie di riserve:

- riserve in sospensione, che in caso di utilizzo concorrono a formare il reddito imponibile della società;
- riserve da sovrapprezzo azioni o quote, da interessi di conguaglio e simili che in caso di distribuzione non concorrono a formare né l'imponibile della società né quello dei soci.

È da tener conto dell'art. 67, comma 3, TUIR laddove regola la riserva per ammortamento anticipato.

## **RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI**

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Documento relativo a « *Bilancio d'esercizio. Finalità e Postulati* », costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e vanno tenuti pertanto presenti nella rilevazione, nella misurazione e nella rappresentazione degli elementi del patrimonio netto. In particolare, si richiamano i principi di comprensibilità, di neutralità, di continuità di applicazione dei principi contabili, di significatività e rilevanza dei dati, di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, di adeguata informativa nella nota integrativa e di verificabilità dell'informazione.

## IL PATRIMONIO NETTO: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE

Dopo aver considerato la dottrina ragioneristica e la prassi internazionale, ivi inclusi gli Standards dell'International Accounting Standards Committee, e tenuto conto del Documento relativo a « *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati* », vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, misurare e rappresentare il Patrimonio netto nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione tecnica delle norme di legge in materia.

### A) DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.

Sul piano contabile, tale definizione ha origine nell'esigenza di bilanciamento tra le sezioni « Attivo » e « Passivo » dello stato patrimoniale, secondo la nota identità  $\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Patrimonio netto}$ .

Nell'ottica finanziaria della struttura del capitale di bilancio, la suddetta identità esprime la necessaria uguaglianza tra gli « Impieghi » o « Investimenti » di mezzi monetari (Attività), osservati ad una certa data, e le « Fonti » di tali mezzi monetari, distinte in « Capitale di terzi » (Passività) e « Capitale proprio » (Patrimonio netto) alla medesima data.

Sotto questo profilo, il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi apportati solitamente dalla proprietà o autogenerati nell'impresa, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.

In altra accezione, il Patrimonio netto esprime la misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta « in via residuale » attraverso le Attività, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società. In tale significato, il Patrimonio netto è visto come capitale di « pieno rischio », la cui remunerazione ed il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e di rimborso del capitale di credito.

Il Patrimonio netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e dalle passività.

Ne consegue che non può parlarsi di valutazione del Patrimonio netto. Oggetto di distinte valutazioni, in sede di redazione del bilancio, sono i singoli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio.

Il Patrimonio netto, quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche e giuridiche risulta suddiviso in quote « ideali ».

Va, altresì, posto in evidenza che il Patrimonio netto si contrappone ad una parte indistinta delle attività. Pertanto, le norme di legge che stabiliscono relazioni tra acquisto di specifici beni e quote del Patrimonio netto (come l'art. 2359-bis, Cod. Civ.) vanno interpretate nel senso del divieto ad investire nell'acquisto dei beni in parola somme eccedenti l'importo delle richiamate quote ideali del Patrimonio netto.

## B) INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE VOCI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO NETTO

Il problema della chiara individuazione delle voci di bilancio facenti parte del Patrimonio netto trova oggi soluzione alla luce dello schema di stato patrimoniale definito nell'art. 2424 Cod. Civ. La rigida distinzione che tale articolo ha introdotto tra le poste costituenti parte del Patrimonio netto (iscritte sotto la lettera A) e le diverse classi di passività (iscritte sotto le lettere B, C, D ed E) impedisce l'utilizzo di poste dal significato non univoco che, in passato, trovavano collocazione incerta, in un'ambigua area di confine tra le passività ed il Patrimonio netto.

L'esigenza di una netta separazione tra passività e Patrimonio netto, imposta dalla legge, richiede di utilizzare criteri univoci ed omogenei per stabilire se un determinato accadimento interessi le voci del Patrimonio netto oppure le voci figuranti tra le varie classi di passività individuate dal legislatore.

Sul piano pratico, il problema si pone in primo luogo con riferimento alla classe « Fondi per rischi ed oneri », di cui alle lettera B) del passivo, ed alla voce « Altre riserve », di cui al punto VII, lettera A) della stessa sezione.

Considerata la natura « residuale » del Patrimonio netto, la soluzione del problema richiede di delimitare, preliminarmente, le situazioni che giustificano accantonamenti ai « Fondi per rischi ed oneri » o che, più in generale, danno luogo alla iscrizione in bilancio di una passività. Detta soluzione va individuata sulla base del disposto dell'art. 2424-bis e del principio contabile n. 19, « *Fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti* » per quanto in particolare concernente i « Fondi per rischi ed oneri », cui si fa rinvio.

Nell'ambito della problematica relativa alla separazione tra le Passività ed il Patrimonio netto, particolare rilevanza assume l'analisi della natura dei versamenti che i soci decidono di effettuare, anche senza procedere a formali aumenti del capitale sociale.

I versamenti in questione, a seconda dei casi, possono assumere la natura di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali, oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito. In via generale, si possono individuare alcune tipologie di versamenti da parte dei soci:

1. Versamenti a titolo di finanziamento;
2. Versamenti a fondo perduto;
3. Versamenti in conto futuro aumento di capitale;
4. Versamenti in conto aumento di capitale.

1. I « Versamenti a titolo di finanziamento » sono quelli per i quali la società ha obbligo di restituzione. Si tratta di capitali di credito che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 4) « Debiti verso altri finanziatori ». Al riguardo, non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l'elemento discriminante va

individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale.

2. I « Versamenti a fondo perduto » si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all'interno del Patrimonio netto, al punto VII « Altre riserve », in voci denominate di solito « Versamenti in conto capitale », oppure « Versamenti a copertura perdite », se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio.

3. I « Versamenti in conto futuro aumento di capitale » sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Si tratta, pertanto, di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione.

4. I « Versamenti in conto aumento di capitale » si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell'iscrizione nel Registro delle imprese dell'attestazione degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale (art. 2444 Cod. Civ.). Poiché l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale (« Versamenti in conto aumento di capitale » oppure « Azioni sottoscritte per aumento di capitale »), che verrà poi imputata al Capitale sociale, una volta perfezionata l'intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione.

### C) CLASSIFICAZIONE DELLE QUOTE IDEALI DEL PATRIMONIO NETTO

I criteri di classificazione delle poste « ideali » del Patrimonio netto sono molteplici e rispondono a diverse finalità conoscitive. I due principali fanno riferimento, rispettivamente, all'origine ed alla destinazione delle poste.

Secondo il primo criterio, si distinguono « riserve di utili » e « riserve di capitale ». Le riserve di utili traggono origine dal « risparmio » di utili d'esercizio (come nel caso della riserva legale e della riserva statutaria). Esse sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione: «utili a nuovo».

Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di obbligazioni in azioni (riserva da sovrapprezzo azioni), di rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di rilevazione di differenze di fusione.

Seguendo il criterio della destinazione, assume rilievo la differente disciplina che regola l'utilizzo, evidentemente sul piano contabile, delle poste del Patrimonio netto. Divengono preminenti, in tal senso, il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano singole poste a specifici impieghi.

Sul piano pratico, la tassativa elencazione contenuta nell'art. 2424 Cod. Civ. risolve alla radice il problema della modalità espositiva delle voci del Patrimonio netto.

Considerato, tuttavia, che l'elencazione imposta dal legislatore non è di per sé sufficiente a soddisfare le finalità conoscitive di tutti i destinatari del bilancio, potrebbe essere opportuno fornire nella nota integrativa informazioni supplementari, che consentano l'analisi e la classificazione delle voci del Patrimonio netto secondo le differenti logiche rispondenti a tali finalità.

#### D) CONTENUTO DELLE SINGOLE VOCI

Sulla base dello schema di Stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 Cod. Civ., si esaminano le voci del Patrimonio netto contenute nella classe A) del passivo.

##### I - *Capitale*

Questa voce accoglie il valore nominale dei conferimenti operati a tale titolo dai soci nonché il valore delle riserve destinate a capitale sociale nel corso del tempo.

Essa esprime il capitale sociale sottoscritto, anche se non ancora interamente versato: il valore dei versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) viene iscritto nella sezione dell'attivo, nella classe A) « Crediti verso soci ».

Il valore di bilancio del « Capitale » risulta perciò essere pari, nelle società azionarie, al prodotto tra il numero delle azioni sottoscritte ed il loro valore nominale unitario. Se esistono diverse categorie di azioni (ad es. ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.), di queste deve darsi informazione nella nota integrativa (art. 2427, n. 17, Cod. Civ.).

L'accensione del conto « Capitale » avviene all'atto della costituzione della società. Le successive variazioni in aumento o in diminuzione possono essere rilevate secondo i criteri indicati al capitolo II: "Le variazioni del capitale sociale". Nel caso di aumento a pagamento, occorre che sia stata iscritta nel predetto registro l'attestazione degli amministratori che l'aumento è stato eseguito (art. 2444 Cod. Civ.).

## *II - Riserva da sopraprezzo delle azioni*

Questa riserva accoglie l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale.

In tale riserva vanno ricomprese anche le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

La riserva da sopraprezzo delle azioni non può essere ripartita ai soci, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2431 Cod. Civ.). Essa può essere utilizzata per la copertura di perdite, per l'aumento gratuito del capitale sociale, nonché per l'aumento della riserva legale.

## *III - Riserve di rivalutazione*

Questa voce accoglie le riserve di rivalutazione che sono state o saranno previste da leggi speciali in materia.

## *IV - Riserva legale*

La costituzione della riserva legale è resa obbligatoria dalla legge (art. 2430 Cod. Civ.), la quale stabilisce che deve essere accantonata almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l'importo della stessa riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Fino a tale limite, la riserva legale costituisce una riserva indisponibile. Essa può essere utilizzata (indipendentemente dall'entità raggiunta) solo per la copertura di perdite. In tal caso dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro col progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili. Se è stato emesso un prestito obbligazionario ed il capitale è stato ridotto in conseguenza di perdite, la riserva legale deve continuare ad essere calcolata sull'ammontare del capitale sociale esistente al momento dell'emissione del prestito, finché la misura del capitale e della riserva legale non sia pari a quella delle obbligazioni in circolazione (art. 2412 Cod. Civ.).

## *V - Riserva per azioni proprie in portafoglio*

Questa riserva nasce in occasione dell'operazione di acquisto di azioni proprie da parte della società, con la funzione di salvaguardare l'integrità del capitale e, dunque, di evitare che l'operazione di acquisto di azioni proprie si traduca in una distribuzione della parte indisponibile del Patrimonio netto. Essa può essere iscritta solo dopo che le azioni sono entrate nel patrimonio della società ed è destinata ad accogliere il valore delle azioni proprie iscritte all'attivo dello stato patrimoniale.

È indisponibile fino a che le stesse azioni non vengano trasferite o annullate

(art. 2357-ter Cod. Civ.)<sup>2</sup>.

Se l'importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce per qualsiasi motivo, la corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e può, così, essere distribuita ai soci, oppure girata in aumento di una o più riserve disponibili.

#### VI - *Riserve statutarie*

Le riserve statutarie trovano il loro fondamento nelle disposizioni contenute nello statuto della società. Al pari della riserva legale, esse rientrano pertanto tra le riserve obbligatorie. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione delle riserve in esame sono disciplinate dallo statuto.

Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve; in tal caso, dell'ammontare relativo a ciascuna deve essere data informazione nella nota integrativa.

Riguardo alla disponibilità, le riserve statutarie si pongono in una posizione intermedia tra la riserva legale e quelle facoltative.

#### VII - *Altre riserve*

Le riserve di più comune utilizzo possono avere una destinazione generica o specifica. Solitamente sono alimentate in sede di destinazione di utile netto risultante dal bilancio approvato. Esse sono:

- *Riserva straordinaria o facoltativa*. In assenza di specifica destinazione deliberata dall'assemblea ordinaria, la riserva straordinaria è di tipo generico ed il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione.

L'assemblea può discrezionalmente individuare una specifica destinazione per la riserva di cui trattasi, rimanendo ferma la possibilità che tale destinazione sia successivamente variata con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

- *Riserva per rinnovamento impianti e macchinari*. Essa è costituita nella prospettiva della sostituzione degli impianti e macchinari attualmente in uso.

- *Riserva ammortamento anticipato*. Essa è costituita, qualora l'assemblea ordinaria recepisca la proposta degli amministratori di avvalersi dell'ammortamento anticipato dei cespiti (ex art. 67, comma 3, TUIR)<sup>3</sup>.

- *Riserva per acquisto azioni proprie*. Essa può essere costituita, nei casi nei quali l'assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie, in misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l'acquisto, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, Cod. Civ.<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Si rinvia al principio contabile n. 20, « *Titoli e partecipazioni* », pag. 64

<sup>3</sup> Si rinvia al principio contabile n. 25, « *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito* », pag. 27.

<sup>4</sup> Si rinvia al principio contabile n. 20, « *Titoli e partecipazioni* », pag. 64.

Le altre riserve iscrivibili alla voce VII del Patrimonio netto hanno origine e scopi distintamente indicati di seguito.

- *Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.* Essa è costituita nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una disposizione degli articoli del Codice Civile, riguardante le regole di redazione del bilancio d'esercizio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall'esercizio obbligatorio della deroga, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, Cod. Civ., devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura pari agli importi recuperati tramite l'ammortamento od il realizzo.

Nella nota integrativa si dovrà indicare sia il motivo della deroga ed i suoi effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, sia il divieto di distribuzione della stessa ai sensi dell'art. 2423, comma 3.

- *Riserva azioni della società controllante.* Tale riserva accoglie l'importo delle azioni della società controllante possedute dalla controllata, ai sensi dell'art. 2359-bis Cod. Civ.

- *Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni.* È una riserva che deriva dall'applicazione del metodo del Patrimonio netto alla valutazione delle partecipazioni<sup>5</sup>. L'iscrizione può avvenire soltanto nel bilancio successivo a quello in cui i rispettivi componenti positivi di reddito hanno contribuito all'emersione di un utile e nella misura in cui detto utile si è manifestato (art. 2426, n. 4, Cod. Civ.). Va precisato in Nota integrativa che tale riserva non è distribuibile.

- *Versamenti in conto aumento di capitale.* È una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di legge per l'aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio.

- *Versamenti in conto futuro aumento di capitale.* È una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione. Accoglie infatti i versamenti effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale.

- *Versamenti in conto capitale o Versamenti a copertura perdite.* Si tratta, prescindere dalla differente denominazione, di riserve di capitale che accolgono il valore di nuovi conferimenti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale. Nel caso dei versamenti a copertura perdite, il conferimento viene effettuato, di norma, dopo che si sia manifestata una perdita; in relazione alla copertura di tale perdita, la riserva che viene a costituirsi presenta uno specifico vincolo di destinazione.

È da ritenersi non corretto il comportamento secondo il quale i versamenti in conto perdite effettuati dai soci durante l'esercizio transitano direttamente nel

---

<sup>5</sup> Per le modalità di istituzione e di utilizzazione di tale riserva si rinvia al principio contabile n. 21, « *Il metodo del patrimonio netto* », pag. 29.

conto economico.

- *Riserva da riduzione capitale sociale.* Accoglie la differenza tra l'ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale esuberante che non venga restituita ai soci ma accantonata a riserva (art. 2445 Cod. Civ.).

- *Riserva avanzo di fusione.* Com'è noto, l'avanzo di fusione può essere un avanzo « da concambio » o un avanzo « da annullamento ».

Al primo la dottrina attribuisce la natura di riserva di capitale. Il secondo può costituire sia una riserva di capitale sia una posta rettificativa del valore del patrimonio netto della società incorporata. Ciò dipende dall'origine dell'avanzo e dalla sua natura economica.

In proposito, si fa rinvio al documento su « *Fusioni, Scissioni e Conferimenti* », in corso di elaborazione da parte della Commissione.

- *Riserva contributi in conto capitale.* È una riserva di capitale costituibile solo nel caso in cui il contributo in c/capitale sia effettivamente destinato ad integrare il patrimonio netto e non concorra né direttamente né indirettamente alla formazione del reddito d'esercizio.

- *Riserva da conversione in Euro.* Si rinvia al principio contabile n. 27, *Introduzione dell'Euro quale moneta di conto.*

- *Riserve da condono fiscale.* Le leggi sul condono fiscale hanno previsto la possibilità di iscrivere nel Patrimonio netto riserve tassate costituite in esercizi precedenti.

Tali leggi hanno dato luogo alle seguenti riserve:

- *Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;*

- *Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;*

- *Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.*

#### VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo*

In questa voce vengono iscritti i risultati economici di esercizi precedenti, che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve o le perdite non ripianate.

#### IX - *Utile (perdita) dell'esercizio*

Questa voce accoglie il risultato netto del periodo, così come risulta dall'ultima voce del conto economico. Nei casi in cui durante il corso dell'esercizio siano stati distribuiti acconti sui dividendi (quando ciò è consentito ai sensi dell'art. 2433-bis Cod. Civ.), oppure sia stata già parzialmente ripianata la perdita del periodo, da un punto di vista formale si perde la citata coincidenza tra l'importo della voce di conto economico e quella del patrimonio netto. In tali circostanze, per il principio della rappresentazione veritiera e corretta, è opportuno procedere ad una esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute, come

riportato di seguito.

In ossequio all'art. 2423-ter, comma 3, in ciascuno dei due casi è utile aggiungere una voce specifica:

a) Nel caso di copertura della perdita, nello stato patrimoniale si ha:

IX - <i>Utile (perdita) dell'esercizio:</i>	
Perdita dell'esercizio	(10)
Copertura parziale	<u>4</u>
Perdita residua	(6)

b) Nel caso di acconti sui dividendi, nello stato patrimoniale si ha:

IX - <i>Utile (perdita) dell'esercizio:</i>	
Utile dell'esercizio	10
Acconti su dividendi	<u>(4)</u>
Utile residuo	6

## **LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO**

### **I- LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: CONFERIMENTI IN DENARO E IN NATURA**

#### *1. Procedura di costituzione*

La sottoscrizione del capitale avviene contestualmente alla firma dell'atto pubblico di costituzione della società.

Il versamento presso un istituto di credito, su un apposito conto corrente vincolato, dei tre decimi dei conferimenti in denaro, unitamente all'eventuale sovrapprezzo di emissione delle azioni, costituisce un momento logicamente separato rispetto alla sottoscrizione.

Nel caso di conferimenti in natura, con la sottoscrizione i soci trasferiscono alla costituenda società i diritti sui beni ed i crediti oggetto di conferimento.

I momenti che assumono rilevanza ai fini della rilevazione contabile possono essere così schematizzati:

- a) sottoscrizione del capitale;
- b) versamento dei decimi vincolati e dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- c) trasferimento dei diritti relativi ai beni o crediti conferiti;
- d) richiamo e successivo versamento degli ulteriori decimi, per quanto concerne i conferimenti in denaro.
- e) revisione della valutazione peritale dei beni e dei crediti conferiti.

#### *2. Sottoscrizione del capitale*

Con la sottoscrizione dell'intero capitale da parte degli azionisti, al credito verso i soci corrisponde la variazione in aumento del « Capitale sociale », che sarà accolta nel conto allo stesso intestato, e la eventuale costituzione della « Riserva sovrapprezzo azioni »<sup>6</sup>.

Per la specifica previsione del n. 7) dell'art. 2427 Cod. Civ. si rinvia alla sezione del presente documento relativa alla nota integrativa.

---

<sup>6</sup> Il legislatore ha stabilito che la sottoscrizione delle azioni non può essere effettuata ad un prezzo (valore di emissione) inferiore al valore nominale (art. 2346 Cod. Civ.). Tuttavia, è possibile che gli amministratori fissino un prezzo di sottoscrizione superiore al valore nominale.

3. *Versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro e dell'eventuale sovrapprezzo*

Il versamento obbligatorio dei tre decimi dei conferimenti in denaro e dell'eventuale sovrapprezzo, per l'intero importo, determina una pari riduzione del credito verso gli azionisti per le azioni sottoscritte.

I costi sostenuti per la costituzione della società (onorari notarili e compensi per altri professionisti, imposta di registro e di bollo, spese di stampa delle azioni, ecc.) possono essere rilevati nel conto « Costi di impianto ».

4. *Trasferimento dei diritti sui beni o dei crediti conferiti*

Nell'ipotesi di conferimento di beni o di crediti <sup>7</sup>, i soci provvedono alla liberazione delle quote di capitale sottoscritte, trasferendo alla società, contestualmente alla sottoscrizione, i diritti sui beni o i crediti conferiti.

La relazione giurata del perito designato dal presidente del tribunale, presentata dal socio che apporta i beni in natura, ha funzione di garanzia sulla congruità del valore assegnato rispetto al valore nominale della quota di partecipazione societaria e all'eventuale sovrapprezzo corrisposto.

L'avvenuto trasferimento alla costituenda società dei diritti sui beni conferiti richiede la contabilizzazione del valore dei beni medesimi in contropartita dell'estinzione del credito verso il conferente sottoscrittore.

In caso di apporto di un complesso aziendale, la valutazione del conferimento dovrà tener conto delle strette relazioni di complementarità e di interdipendenza esistenti tra gli elementi patrimoniali, evidenziando l'eventuale avviamento positivo o negativo.

5. *Richiamo degli ulteriori decimi e versamento degli stessi*

Il richiamo dei decimi comporta la rilevazione nel conto « Crediti v/soci per decimi richiamati » e successivamente l'estinzione del credito con l'avvenuto versamento dei decimi richiamati.

Qualora, al termine del periodo amministrativo, non siano stati ancora richiamati (o richiamati in parte) i rimanenti decimi, nello stato patrimoniale bisognerà esporre l'intero valore del capitale sottoscritto; per la parte non versata risulterà iscritto il credito verso soci (per versamenti ancora dovuti), appostato all'attivo nella classe A.

---

<sup>7</sup> E' da ritenersi ammissibile anche il conferimento di diritti - reali o personali - di godimento.

## 6. *Revisione della stima peritale dei beni e dei crediti conferiti*

Gli amministratori ed i sindaci devono, entro sei mesi dalla costituzione, controllare le valutazioni fornite dal perito nominato dal presidente del tribunale ed eventualmente, se sussistono fondati motivi, rettificarle.

Sotto il profilo contabile, i problemi emergenti vanno risolti combinando le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 Cod. Civ.

Se il valore dei beni apportati, in sede di revisione della stima, risulta maggiore di quello attribuito dal perito, non si ritiene esistano le condizioni per una rettifica aumentativa del valore del bene conferito, con conseguente costituzione di una riserva di rivalutazione.

Le norme impongono un adeguamento del capitale al valore dei conferimenti, accertato dagli amministratori e dai sindaci, se quest'ultimo risulta inferiore, di oltre un quinto, a quello peritale.

In tale caso, la società deve rettificare il valore dei beni o crediti conferiti e ridurre il capitale sociale sottoscritto.

L'importo corrispondente alla differenza tra il valore originariamente iscritto in contabilità e quello determinato dagli organi sociali è iscritto in un conto denominato « Minusvalenza da apporto di beni in natura », da contrapporre all'accreditamento del conto acceso al bene apportato.

Tale « Minusvalenza da apporto » risulterà iscritta in apposita voce – ex art. 2423-ter, comma 3 – a rettifica del patrimonio netto.

Essa consente di evidenziare immediatamente, in contabilità, il minor valore del Patrimonio netto, senza movimentare il conto « Capitale sociale » fino a che siano note le decisioni del socio conferente i beni in natura.

Il socio ha, infatti, la facoltà di reintegrare la propria quota di capitale in denaro, ovvero, di recedere. Nella prima ipotesi, per la società si determinerà l'insorgenza di un credito nei confronti di questo, che consentirà di accreditare e chiudere il conto « Minusvalenza da apporto di beni in natura ».

In caso di recesso del socio, si incorrerà in una delle ipotesi di riduzione del capitale sociale, trattata in altra parte di questo principio contabile.

Alla data di chiusura dell'esercizio può verificarsi che la revisione da parte degli amministratori e dei sindaci e della società di revisione non sia stata ancora effettuata e che la stessa possa essere definita entro il termine per la redazione del bilancio oppure oltre tale termine.

Nel primo caso, nel bilancio di esercizio devono essere riflessi gli effetti della revisione di valore, nel secondo, nell'ambito dei contenuti della nota integrativa occorre indicare che è in corso la revisione della stima.

Può, altresì, verificarsi che la revisione della stima sia stata effettuata e che il socio conferente, entro il termine di redazione del bilancio, non abbia ancora operato la scelta. In tal caso, si dovrà fornire notizia nella relazione sulla gestione tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

## II - LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

### A) GLI AUMENTI

Le variazioni in aumento del capitale sociale possono essere reali, nominali e miste.

#### 1. *Aumento reale*

L'aumento reale comporta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, da parte dei soci o di terzi ed implica l'obbligo ad effettuare nuovi conferimenti in denaro, in natura, in crediti o mediante il consolidamento di debiti.

##### 1.1. *Aumento mediante conferimenti: fasi e relativi effetti contabili*

La sottoscrizione dell'aumento di capitale può intervenire contestualmente all'assunzione della relativa delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima.

Il divieto ex art. 2444, comma 3, Cod. Civ., di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel Registro delle imprese, fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare un conto diverso da « Capitale sociale », al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell'esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti dovranno essere accreditati al conto « Versamenti in conto aumento del capitale sociale », che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. Infatti, successivamente alla iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ., da parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva al conto « Capitale sociale ».

Invece, in ipotesi di aumento di capitale inscindibile, gli importi sottoscritti dovranno essere accreditati ad un conto di debito verso i sottoscrittori denominato « Azioni sottoscritte per aumento di capitale », in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risulterà inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

Nel caso dei conferimenti in denaro, contestualmente alla sottoscrizione, deve rilevarsi il versamento di almeno i 3/10 del valore nominale delle azioni

sottoscritte, più l'intero sovrapprezzo nel caso in cui esso sia stato fissato (art. 2439, comma 1, Cod. Civ.).

Nel caso dei conferimenti in natura e di crediti, le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate contestualmente alla sottoscrizione.

Quando l'aumento di capitale sia attuato in corso di esercizio, se si tratta di un'emissione alla pari, il prezzo di emissione può comprendere, oltre al valore nominale delle azioni, a titolo di rimborso, le spese relative all'aumento del capitale e un importo a titolo di conguaglio degli utili in corso, allo scopo di realizzare, in sede di riparto degli utili, parità di trattamento delle azioni in circolazione. L'importo dell'eventuale rimborso spese dovrà essere portato a riduzione dei relativi costi.

Il rateo di dividendo da versare, a titolo di quota integrativa dell'utile in corso di formazione, confluisce nella « Riserva da conguaglio utili in corso », iscritta tra le Altre riserve del Patrimonio netto.

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute (art. 2441 Cod. Civ.).

Nel caso in cui gli azionisti non esercitino il diritto di opzione o non vendano il medesimo ad altri soggetti, l'art. 2441, comma 3, stabilisce che, se le azioni non sono quotate in Borsa, i soci che hanno esercitato il diritto di opzione hanno un diritto di prelazione nell'acquisto; se le azioni sono quotate in Borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in Borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del 2 comma.

Se i diritti di opzione sono venduti, trattandosi di operazione sul capitale, il ricavato incrementa la « Riserva sovrapprezzo azioni » al netto dell'eventuale effetto fiscale.

Qualora la vendita dei diritti di opzione non si realizzi, si configura l'ipotesi in cui le azioni di nuova emissione non sono tutte sottoscritte entro il termine previsto dalla deliberazione. Se da questa espressamente previsto, l'aumento si avrà esclusivamente per l'importo corrispondente alle sottoscrizioni raccolte. In caso contrario l'aumento non potrà considerarsi eseguito neanche per le sottoscrizioni ottenute (art. 2439, comma 2, Cod. Civ.) e la società dovrà restituire ai sottoscrittori i conferimenti già eseguiti.

Contabilmente si rileverà l'insorgenza di un debito nei confronti dei sottoscrittori, lo storno dei valori precedentemente accreditati nel conto « Azioni sottoscritte per aumento di capitale sociale » (ed, eventualmente, nei conti « Riserva da sopraprezzo azioni » e « Riserva conguaglio utili in corso ») ed il ripristino dei Costi d'impianto e d'ampliamento.

## 1.2. *Aumento mediante conversione di obbligazioni*

La contabilizzazione di un prestito obbligazionario convertibile è trattata nel principio contabile n. 19, « *I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti* ».

L'aumento del capitale sociale viene deliberato contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario convertibile.

Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale, con diminuzione del valore nominale del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, ed un corrispondente aumento del capitale sociale.

Se il valore delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza va accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni.

## 2. *Aumento nominale*

L'aumento nominale del capitale viene attuato mediante l'attribuzione al capitale sociale di altre poste ideali del Patrimonio netto.

Le parti ideali del Patrimonio netto che possono essere trasferite ad incremento del capitale sociale sono rappresentate dalle riserve « disponibili », nell'ampio significato di cui all'art. 2442 Cod. Civ. Si rinvia, sul punto alla sezione III B di questo documento.

## 3. *Aumento misto*

A seguito della delibera di aumento si rileva, per la parte gratuita, l'incremento del capitale sociale e la diminuzione di una o più poste ideali del Patrimonio netto. Per la parte a pagamento, l'iscrizione dell'aumento è subordinata alla conclusione della procedura, secondo quanto illustrato in precedenza.

## B) LE RIDUZIONI

Alle riduzioni del Capitale sociale si applicano gli articoli 2365 e 2436 Cod. Civ.

I casi di riduzione espressamente previsti dalla normativa sono i seguenti:

- riduzione per esuberanza (art. 2445 Cod. Civ.);
- riduzione per perdite (artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.);
- riduzione per recesso del socio (art. 2437 Cod. Civ.);
- riduzione per morosità (art. 2344 Cod. Civ.);
- riduzione per mancato rispetto delle norme in tema di acquisto di azioni

proprie (art. 2357, comma 4, Cod. Civ.) o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge (artt. 2359-*ter* e *quater*);

- riduzione per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, comma 3, Cod. Civ.).

Accanto a questi casi disciplinati di riduzione del capitale, è da aggiungere anche la riduzione « facoltativa » per perdite <sup>8</sup>, se esse risultino di ammontare tale da non ricadere nella fattispecie di riduzione « obbligatoria » (artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.) <sup>9</sup>.

### 1. *Riduzione del capitale sociale per esuberanza*

L'art. 2445 Cod. Civ. consente la riduzione del capitale sociale, che risulti esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Si tratta di una fattispecie di riduzione reale del capitale; essa è peraltro facoltativa, perché la decisione è lasciata alla discrezionalità dei soci, pur sempre nei limiti imposti dalla normativa <sup>10</sup>.

La proposta di riduzione del capitale sociale per esuberanza deve essere motivata e deve prevedere le modalità tecniche di attuazione.

Dal punto di vista contabile, la riduzione dell'ammontare del capitale sociale può aver luogo alla fine del previsto iter procedurale. Qualora intervenga la chiusura dell'esercizio prima che il predetto iter sia completato, il capitale sociale deve essere esposto in bilancio al valore originario, mentre adeguata e dettagliata informazione circa i motivi e le modalità della riduzione deve essere fornita nella nota integrativa.

Concretamente, la riduzione del capitale per esuberanza può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

---

<sup>8</sup> E', invece, da escludere la possibilità di effettuare una riduzione del capitale sociale « non esuberante ».

<sup>9</sup> L'argomento è dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, soprattutto in relazione alla disciplina cui assoggettare questo caso « atipico » di riduzione del capitale per perdite: la soluzione che, come si avrà modo di illustrare in seguito, appare preferibile è quella che suggerisce l'applicazione della normativa prevista nel caso di riduzione obbligatoria per perdite. Di conseguenza, l'esame delle fattispecie sopra richiamate esaurisce, di fatto, il campo delle possibilità.

<sup>10</sup> Tali limiti sono i seguenti:

- a) il minimo legale del capitale sociale di una S.p.a. (200 milioni di lire o 100.000 Euro) o di una S.r.l. (20 milioni di lire o 10.000 Euro), a meno che non venga decisa la contestuale trasformazione in un altro tipo di società;
- b) nel caso in cui la società abbia emesso un prestito obbligazionario, è possibile la riduzione per esuberanza del capitale sociale, soltanto in proporzione delle obbligazioni già rimborsate (art. 2412 Cod. Civ.);
- c) se la società possiede azioni proprie, occorre che a seguito della riduzione per esuberanza queste non eccedano la decima parte del capitale sociale;
- d) nel caso in cui siano state emesse obbligazioni convertibili, non è consentito deliberare la riduzione del capitale per esuberanza, salvo che agli obbligazionisti sia stata data la possibilità di esercitare anticipatamente il diritto di conversione.

- 1) liberazione dei soci dall'obbligo dei conferimenti ancora dovuti;
- 2) rimborso del capitale ai soci;
- 3) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.

La contabilizzazione, è ovvio, è confacente alle modalità di cui innanzi.

Per la riduzione del capitale attraverso l'acquisto e l'annullamento delle azioni proprie, contemplata dall'art. 2357-bis, si rinvia a quanto già esposto nel principio contabile n. 20, « *Titoli e partecipazioni* », al punto III, Azioni proprie.

## 2. *Riduzione per perdite*

La riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria o facoltativa.

Si ha riduzione obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite e tale situazione perdura anche nell'esercizio successivo (art. 2446 Cod. Civ.); oppure quando, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale stabilito dall'articolo 2327 (art. 2447 Cod. Civ.).

Devesi ritenere – anche sulla base della dottrina e della giurisprudenza prevalenti – che il capitale sociale è ridotto di oltre 1/3 per perdite quando queste, per la loro entità abbiano già assorbito tutte le riserve.

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori al terzo del capitale sociale.

Nonostante la norma faccia esplicito riferimento alla Situazione patrimoniale, all'assemblea deve essere sottoposta la Situazione patrimoniale integrata dal Conto economico relativo al periodo che intercorre tra la data di chiusura dell'esercizio precedente e la data, il più possibile prossima a quella in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza dell'entità della perdita, di riferimento della Situazione patrimoniale.

La Situazione patrimoniale così redatta deve, inoltre, essere accompagnata dai seguenti allegati: *a)* la relazione degli amministratori illustrativa delle cause delle perdite, nonché dell'andamento prevedibile della gestione futura, con l'indicazione delle politiche che si intendono perseguire per fronteggiare e superare la crisi della società; *b)* le osservazioni del collegio sindacale.

Per la scelta dei criteri di valutazione da utilizzare ai fini della redazione della Situazione patrimoniale, *ex* articolo 2446, si fa riferimento alle posizioni dottrinarie economico aziendali e giuridiche di generale condivisione e cioè a quelle del bilancio ordinario di esercizio.

Sulla base delle informazioni ricevute, l'assemblea può prendere le seguenti decisioni:

- a)* immediata riduzione del capitale sociale;
- b)* riporto a nuovo della perdita <sup>11</sup>.

La delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è immediatamente efficace. Ne consegue che, ai fini contabili (e così anche negli atti sociali), occorre procedere subito alla rettifica dell'importo del « Capitale sociale ».

---

<sup>11</sup> L'assemblea potrebbe anche deliberare la trasformazione della società, oppure il suo scioglimento, ma ai fini del presente documento tali provvedimenti non sono presi in considerazione.

Può accadere che la perdita sia coperta da versamenti in conto capitale effettuati in precedenza, o con versamento, a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinuncia, sempre da parte di uno o più soci, a crediti vantati nei confronti della società. Nel primo caso, non si realizza (secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza e in dottrina) la fattispecie alla quale l'art. 2426 Cod. Civ. ricollega l'obbligo di convocare l'assemblea e di sottoporle la relazione sulla Situazione patrimoniale; lo stesso può accadere anche negli altri due casi, se il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito avvengono prima che gli amministratori abbiano convocato l'assemblea.

Nel caso *sub b)*, in cui l'assemblea delibera il riporto a nuovo della perdita, alla fine dell'esercizio successivo, se la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio deve obbligatoriamente deliberare la riduzione del capitale sociale nella misura necessaria per coprire interamente tali perdite, oppure, in mancanza di una delibera assembleare in tale senso, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione venga disposta dal tribunale.

Se in base al disposto dell'articolo 2446 Cod Civ., è stata redatta la Situazione patrimoniale infrannuale e sono stati adottati i provvedimenti relativi, nel bilancio di fine esercizio occorre darne un'adeguata rappresentazione contabile.

Una fattispecie particolare di riduzione del capitale per perdite è quella contemplata dall'articolo 2447 Cod. Civ.

### 3. *Riduzione per recesso del socio*

Il socio dissenziente, rispetto alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero può recedere dalla società, ottenendo il rimborso delle proprie azioni (art. 2437 Cod. Civ.).

La procedura di riduzione del capitale per recesso del socio prende avvio dalla comunicazione della dichiarazione di recesso<sup>12</sup>. La società può scegliere tra:

a) l'acquisto delle azioni proprie dal socio che recede, nel rispetto dell'art. 2357 Cod. Civ.;

b) la riduzione del capitale per importo corrispondente alla quota posseduta dal socio uscente. In caso di rimborso superiore al valore nominale la differenza deve gravare sulle riserve disponibili<sup>12 bis</sup>.

Nel caso *sub b)*, l'assemblea straordinaria che delibera la riduzione del capitale sociale deve, pertanto, stabilire le modalità e l'entità del rimborso della

---

<sup>12</sup> Essa deve avvenire non oltre tre giorni dalla data di chiusura dell'assemblea, nel caso in cui il socio sia intervenuto all'assemblea (socio dissenziente o astenuto), e non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, nel caso in cui il socio non sia intervenuto (socio assente).

<sup>12 bis</sup> Se le riserve sono insufficienti la differenza grava sul conto economico. Nell'ipotesi in cui il corrispettivo del recesso sia inferiore al valore nominale la differenza verrà accreditata alle perdite a nuovo o a riserva.

quota di capitale posseduta dal socio receduto <sup>13</sup>, nel rispetto dell'art. 2437 Cod. Civ.

Dal punto di vista contabile, a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale, sorge un debito nei confronti del socio receduto (Azionisti c/rimborsi, oppure Azionisti c/recessi), per un importo pari al valore assegnato alle azioni da questi possedute.

#### 4. *Riduzione per morosità*

Nel caso in cui socio non esegue il pagamento dei decimi richiamati, gli amministratori possono scegliere tra l'azione di adempimento ed il procedimento previsto dall'art. 2344 Cod. Civ. La messa in mora del socio genera la riclassificazione del credito nei confronti degli azionisti « Azionisti c/decimi richiamati » in conto « Azionisti morosi c/decimi richiamati ». Nell'ambito della nota integrativa, se gli importi sono significativi, è necessario fornire adeguata informazione circa la parte del capitale relativa ai decimi richiamati, per i quali gli azionisti si sono resi inadempienti.

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della diffida al pagamento, gli amministratori possono far vendere le azioni, rispetto alle quali il socio è in mora nei versamenti, « a suo rischio e per suo conto ». All'acquirente vengono consegnate nuove azioni, in corrispondenza di quelle del socio moroso, che vengono annullate.

L'ammontare realizzato dalla vendita dei titoli copre il credito verso il socio inadempiente, comprensivo eventualmente del rimborso dei danni subiti dalla società.

Se l'importo realizzato è superiore a tale credito, la differenza costituisce debito nei confronti del socio moroso. Nel caso in cui l'importo realizzato è minore, la differenza è iscritta quale credito nei confronti del socio.

Diverso è il caso in cui, invece, per mancanza di compratori non sia possibile la vendita delle azioni del socio moroso. In tale ipotesi, l'art. 2344 prevede che gli amministratori possano dichiarare « decaduto » il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Se entro la fine dell'esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a rimettere in circolazione le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento. Il capitale sociale viene, pertanto, ridotto di un ammontare pari al valore nominale delle azioni annullate; a fronte di tale riduzione, viene stornato il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti). La differenza tra la riduzione del capitale e i decimi che il socio aveva versato (differenza che viene trattenuta dalla società) confluisce in una riserva di capitale.

---

<sup>13</sup> La dottrina giuridica prevalente sostiene che, qualora l'assemblea si rifiuti od ometta di deliberare la riduzione (obbligatoria) del capitale sociale, gli amministratori o i sindaci devono chiedere al Tribunale il decreto di riduzione del capitale, secondo il procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 2446 Cod. Civ.

5. *Riduzione per mancato rispetto delle norme che disciplinano l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 Cod. Civ.) e della società controllante (artt. 2359-ter e 2359-quater Cod. Civ.)*

Dall'annullamento delle azioni proprie in portafoglio, a fronte della corrispondente riduzione del capitale sociale, ex art. 2357 Cod. Civ., possono scaturire differenti conseguenze contabili, a seconda che il valore di bilancio delle azioni proprie sia uguale, maggiore o minore del valore nominale.

Nel primo caso, all'eliminazione del valore delle azioni proprie iscritto all'attivo si contrappone, per lo stesso importo, la riduzione del capitale sociale; allo stesso tempo, la riserva azioni proprie in portafoglio (costituita in occasione dell'acquisto di queste ultime) diviene libera, interamente disponibile e va accreditata alle riserve da cui ha avuto origine.

Nel caso in cui, invece, il valore di bilancio delle azioni proprie sia superiore al valore nominale, la differenza deve essere imputata a riduzione della riserva azioni proprie in portafoglio; la parte eccedente della riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e disponibile.

Infine, nel caso in cui il valore di bilancio delle azioni proprie sia inferiore al valore nominale, la differenza genera una riserva disponibile; in aggiunta a ciò, anche la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile.

Gli articoli 2359-ter e 2359-quater Cod. Civ. disciplinano i casi nei quali, a seguito di violazione dei limiti all'acquisto delle azioni della controllante da parte di società controllate di cui all'art. 2359-bis, la società controllante è tenuta a procedere ad una corrispondente riduzione di capitale, con annullamento di azioni.

Il rimborso delle medesime avviene secondo quanto disposto dell'art. 2437, ovvero al prezzo medio dell'ultimo semestre, per le sole società quotate in borsa, o in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Per la società controllata, il verificarsi di tale ipotesi comporta la liberazione della riserva per azioni della società controllante, che diviene disponibile, con accredito alle riserve da cui ha avuto origine. Il rimborso delle azioni della controllante può dar luogo alla rilevazione di proventi o oneri di natura straordinaria, per la eventuale differenza tra valore di rimborso e costo di acquisto delle azioni.

Per la società controllante, gli effetti contabili variano a seconda che il valore di rimborso delle azioni sia uguale, maggiore o inferiore al loro valore nominale.

Nel primo caso la riduzione del capitale sociale trova corrispondente misurazione in un debito verso la controllata, che precede una pari uscita di denaro. Nel secondo caso, l'eccedenza del valore di rimborso rispetto al valore nominale delle azioni trova bilanciamento nell'addebitamento di una riserva disponibile. Nel terzo caso, il maggior valore nominale delle azioni annullate rispetto al valore di rimborso viene accantonato nella "Riserva da riduzione capitale sociale".

## 6. *Riduzione per revisione della perizia di stima*

Si è già detto, a proposito dei conferimenti in natura, della revisione di stima che gli amministratori ed i sindaci devono effettuare entro sei mesi dalla data della costituzione della società o dell'aumento di capitale. Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui è avvenuto il conferimento, si applica l'art. 2343 Cod. Civ.

Di fatto, si possono ipotizzare le seguenti situazioni:

- a) riduzione proporzionale del capitale sociale, con annullamento delle azioni che risultano scoperte;
- b) recesso del socio, con rimborso in denaro del valore del conferimento risultante dalla revisione della stima, se il bene o il credito non può essere restituito;
- c) recesso del socio, con restituzione del bene o credito conferito;
- d) integrazione in denaro da parte del socio della differenza rimasta scoperta.

E' chiaro che di queste quattro alternative, soltanto le prime tre comportano la riduzione del capitale sociale.

Se le azioni sono state emesse alla pari, la soluzione *sub a)* implica la riduzione del capitale sociale di un importo pari alla differenza tra il loro valore nominale e il valore assegnato al conferimento in sede di revisione della stima, ciò a fronte dello storno della minusvalenza da apporto; una corrispondente porzione delle azioni emesse vengono annullate.

Sempre nel caso di emissione alla pari, la soluzione *sub b)* comporta la riduzione del capitale sociale per l'intero valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento; in contropartita va stornata la minusvalenza da apporto e per la parte eccedente sorge il debito nei confronti del socio (Azionisti c/rimborsi).

Lo stesso dicasi per la soluzione *sub c)*, in questo caso anziché sorgere un debito nei confronti del socio, viene stornato per intero il conto acceso al bene conferito.

Nell'ipotesi, invece, in cui l'emissione delle azioni sia avvenuta sopra la pari, si tratta di ridurre sia il capitale sociale sia il sovrapprezzo in proporzione della diminuzione di valore subita dal bene conferito, rispetto al valore iniziale di emissione.

### III - ALTRE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

#### A) LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

L'utile dell'esercizio cui il bilancio inerisce viene iscritto nella voce IX del Patrimonio netto.

In sede di successiva destinazione, esso può essere: a) accantonato in una o più delle riserve, di cui alle voci IV, V, VI e VII del Patrimonio netto; b) attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti; c) utilizzato a copertura di perdite pregresse; d) portato ad aumento del capitale sociale; e) rinviato ai futuri esercizi; e) distribuito ai soci.

##### 1. *Destinazione a specifiche riserve*

La destinazione a specifiche riserve dell'utile di esercizio è effettuata in ossequio all'art. 2430 Cod. Civ., alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari.

L'assemblea dei soci può deliberare la destinazione dell'utile di esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie, di cui all'articolo 2357-ter Cod. Civ.

Può, altresì, deliberare, ai sensi dall'articolo 67 del TUIR, di accantonare in un'apposita riserva del Patrimonio netto una parte dell'utile d'esercizio corrispondente agli ammortamenti anticipati <sup>14</sup>.

##### 2. *Destinazione a particolari classi di soggetti*

Ai promotori ed ai soci fondatori, l'atto costitutivo può riservare una partecipazione agli utili (artt. 2340 e 2341 Cod. Civ.). Analogamente, l'atto costitutivo o l'assemblea possono stabilire che gli amministratori siano retribuiti attraverso una partecipazione all'utile di esercizio (art. 2389 Cod. Civ.).

Le quote di partecipazione da destinarsi ai soggetti sopra richiamati vanno computate sull'utile netto di esercizio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale (art. 2432 Cod. Civ.).

Gli accordi contrattuali possono prevedere la partecipazione agli utili dei dipendenti (art. 2102 Cod. Civ.).

Assegnazioni straordinarie di utili ai prestatori di lavoro dipendente possono essere realizzate attraverso l'attribuzione agli stessi di azioni di nuova emissione (art. 2349 Cod. Civ.). Privilegi nella distribuzione dei dividendi possono essere previsti al momento della emissione di azioni destinate ai prestatori di lavoro.

---

<sup>14</sup> Si rinvia al principio contabile n.25, « *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito* », pag. 27.

### 3. *Vincoli alla distribuzione*

Nella distribuzione degli utili occorre rispettare il disposto degli articoli 2433 e 2426, numero 5, Cod. Civ. Bisogna, inoltre, tener conto dei vincoli derivanti da diritti particolari, di natura patrimoniale, riconosciuti ad alcune tipologie di azioni (artt. 2348, 2351 e 2353 Cod. Civ., D.Lgs. 24.2.98, n. 58).

### 4. *Corresponsione di acconti sui dividendi*

L'art. 2433-*bis* Cod. Civ. consente, esclusivamente alle società sottoposte all'obbligo della revisione del bilancio, la distribuzione di acconti sui dividendi, a condizione che questa sia prevista dallo statuto.

Si specifica, qui, che ai sensi dell'art. 158 comma 5 del D. Lgs. 58/98 il parere previsto dall'art. 2433-*bis*, comma 5, Cod. Civ. è reso dalla società incaricata della revisione contabile.

In sede di formazione del bilancio d'esercizio, la società che, nel corso del periodo amministrativo, abbia distribuito acconti sui dividendi, deve iscrivere tali acconti, con il segno meno, nella voce IX del Patrimonio netto. Ne consegue la scomposizione della voce IX in due sottovoci: a) Utile risultante dal conto economico; b) (meno) Acconti sui dividendi.

## B) LA DESTINAZIONE DELLE RISERVE

Le riserve, come si è ricordato in precedenza, sono poste ideali del Patrimonio netto e possono essere di utili o di capitale.

La loro iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale richiede, nella prima ipotesi, l'approvazione del bilancio di esercizio e la successiva delibera sulla destinazione dell'utile conseguito e, pertanto, dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell'utile emergeva. Le riserve di « capitale » si iscrivono, invece, direttamente nel progetto di bilancio nell'esercizio in cui esse si sono manifestate.

Dopo che l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio ed ha, ex. art. 2433. Cod. Civ., deliberato sulla distribuzione degli utili, le riserve da esso risultanti sono suscettibili delle diverse destinazioni specificate di seguito.

### 1. *Destinazione delle riserve alla copertura delle perdite*

Le perdite sofferte dall'impresa ne riducono automaticamente il Patrimonio netto. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, nel prendere atto di tale riduzione, stabilisce quali poste del patrimonio netto dovranno essere intaccate per prime per la copertura della perdita. A tal riguardo, occorrerà tener conto che le riserve sono sottoposte ad una disciplina vincolistica varia, inerente alla loro disponibilità per la distribuzione ai soci.

Per il principio della tutela dei creditori, si dovranno intaccare per prime le riserve disponibili esistenti: se il loro ammontare complessivo supera quello della perdita, nella delibera assembleare deve anche stabilire quali di tale riserve ridurre. Se si devono intaccare anche le riserve vincolate si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, partendo da quelle per le quali esso è meno rigido.

### 2. *Destinazione delle riserve all'aumento nominale del capitale*

A norma dell'art. 2442 Cod. Civ., è possibile trasferire a capitale parti disponibili delle riserve: in tal modo una o più poste del netto, che sino al momento del detto trasferimento erano sottoposte alla disciplina specifica delle riserve in cui erano implementate, vengono assoggettate alla più rigida disciplina del capitale sociale.

La riserva legale non può essere trasferita a capitale.

### 3. *Destinazione delle riserve alla distribuzione tra i soci*

E' possibile destinare delle riserve alla distribuzione fra i soci, ad « integrazione » dell'utile d'esercizio. In tale caso occorre:

- a) individuare le riserve distribuibili;
- b) stabilire le condizioni ed i momenti nei quali la distribuzione possa avvenire;
- c) tenere conto della presenza di particolari categorie di azioni, quali azioni privilegiate o di godimento.

In merito al punto a), non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2431 Cod. Civ.).

Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel sanzionarne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di « conguaglio dividendi », ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare « a disposizione dell'assemblea ».

Al di fuori delle predette ipotesi, la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito, da parte dell'assemblea straordinaria.

Le riserve di rivalutazione monetaria ex leggi n. 576/75, 72/83 e 413/91 si possono distribuire soltanto osservando la procedura imposta dai commi 3 e 4 dall'art. 2445 Cod. Civ.

Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (come, ad esempio, la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili in conformità a quanto stabilito dall'art. 2431 Cod. Civ.

La riserva versamento soci in conto capitale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all'art. 2431 Cod. Civ.

Sono sempre distribuibili le riserve facoltative costituite con utili.

In merito al momento in cui la distribuzione delle riserve disponibili possa essere deliberata (punto b), si devono considerare due ipotesi:

1) la prima, del tutto ammissibile, è quella di una distribuzione in più riprese, deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

2) la seconda è quella riferibile alla distribuzione di riserve approvata da un'assemblea successiva a quella che ha approvato il bilancio. Questa ipotesi è ammissibile, purché risulti che non sono sopravvenute perdite, dalla data di approvazione del bilancio a quella della delibera in discorso, che abbiano intaccato la riserva che si intende distribuire. Inoltre, si ritiene applicabile, alla fattispecie in esame, il disposto di cui al quinto comma dell'art. 2433-*bis* Cod. Civ., trattandosi di una delibera di distribuzione, sia pure dell'assemblea e non degli amministratori, che avviene in un momento comunque « lontano » da quello in cui fu approvato il bilancio.

In merito al punto c), la presenza di particolari categorie di azioni è, in genere, ininfluenza nei confronti della misura in cui le riserve vadano distribuite tra i soci.

Per le azioni privilegiate, lo statuto prevede in genere priorità sugli utili e non sulle riserve.

Le azioni di godimento, invece, concorrono anche nella ripartizione delle riserve, dopo che alle azioni ordinarie sia stata assegnata una somma pari all'interesse legale (art. 2353 Cod. Civ.).

## **LA NOTA INTEGRATIVA**

Le informazioni da fornire nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427 Cod. Civ. (nn. 4, 7, 17, 18), sono:

1. le variazioni nella consistenza delle voci del Patrimonio netto, in dipendenza dell'obbligo generale di indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo (art. 2427 Cod. Civ., n. 4);
2. la composizione della voce « Altre riserve » (art. 2427 Cod. Civ., n. 7);
3. il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società, nonché il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (art. 2427 Cod. Civ., n. 17);
4. il numero delle azioni di godimento ed i diritti che queste attribuiscono (art. 2427 Cod. Civ., n.18).

Le informazioni sulle variazioni delle voci del Patrimonio netto possono assumere la forma tabellare riportata nell'allegato A.

In aggiunta a quelle indicate, in base alle disposizioni dell'art. 2423, 3° comma Cod. Civ. sulle informazioni complementari, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione (libera disponibilità, riserve vincolate dalla legge, dallo statuto o dalla volontà assembleare)
- b) composizione della voce « Riserve di rivalutazione », in modo da evidenziare le riserve formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni monetarie operate e le riserve da rivalutazioni non monetarie;<sup>15</sup>
- c) composizione della voce « Riserve statutarie », qualora lo statuto preveda la costituzione di diverse tipologie di tali riserve;

Si ritiene, altresì, opportuno, se sussistono legami di gruppo, indicare la denominazione del gruppo di appartenenza e della società controllante.

## **UTILE PER AZIONE**

Nell'ambito internazionale è diffusa la prassi di fornire nelle note al bilancio l'informazione relativa all'utile per azione, cioè quanta parte dell'utile d'esercizio (o consolidato) spetterebbe teoricamente al proprietario di una quota unitaria del capitale d'impresa. Il principio contabile internazionale IAS 33 obbliga a tale informativa le imprese le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati.

---

<sup>15</sup> In nota integrativa vanno evidenziati i beni ancora in patrimonio su cui sono state effettuate rivalutazioni monetarie

Nel contesto normativo italiano, la predetta informazione non è richiesta né, allo stato, sembra potersi qualificare fra quelle notizie dovute ai sensi del terzo comma dell'art.2423 Cod. Civ.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che il mercato finanziario è in costante evoluzione e gli operatori richiedono informazioni sempre più dettagliate e comparabili in ambito internazionale, si esortano le imprese i cui titoli di capitale sono quotati in mercati regolamentati, a fornire volontariamente in Nota integrativa l'indicazione dell'utile per azione. Anche le imprese non quotate potrebbero utilmente fornire la medesima informazione, specialmente se si stanno considerando programmi futuri di quotazione.

Nel seguito si illustrano sinteticamente le metodologie di calcolo da utilizzarsi per pervenire ad una corretta determinazione dell'utile per azione, in particolare in presenza di alcune operazioni sul capitale intervenute nel corso dell'esercizio.

In assenza di tali operazioni, l'utile per azione si ottiene dividendo il risultato d'esercizio (utile o perdita) per il numero di azioni in circolazione, escludendo le azioni proprie. Nel caso di azioni con differenti diritti (es. azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio) è possibile cumulare le azioni in un'unica categoria oppure effettuare calcoli separati e fornire indicazioni separate.

Relativamente al bilancio consolidato, l'utile per azione è calcolato con riferimento all'utile netto dedotta la quota attribuibile alla minoranza.

Qualora siano avvenute operazioni sul capitale (per esempio, aumenti e/o compravendita di azioni proprie, emissioni gratuite, frazionamenti o accorpamenti di azioni) l'utile netto deve essere raffrontato al numero medio ponderato di azioni in circolazione nell'esercizio, tenendo opportunamente conto delle diverse date in cui sono intervenute le operazioni sul capitale.

Nel caso di emissione di un diritto di opzione (warrant), il prezzo di esercizio è, in genere, inferiore al valore di mercato delle azioni. Ciò significa che il warrant include anche un « premio ». Occorre, pertanto, ricalcolare il numero di azioni in circolazione tramite il seguente fattore correttivo:

$$VA/V_{exw}$$

essendo VA il valore dell'azione prima dell'esercizio del warrant e  $V_{exw}$  il valore teorico dell'azione dopo l'esercizio del warrant.

Il valore teorico dell'azione dopo l'esercizio del warrant si ottiene dalla formula:

$$(V_{at} + p) / nA_{ex}$$

essendo  $V_{at}$  il valore complessivo delle azioni prima dell'esercizio del warrant, p il ricavato dell'esercizio del diritto e  $nA_{ex}$  il numero di azioni in circolazione dopo l'esercizio del warrant.

L'utile per azione è poi calcolato con riferimento al numero di azioni rettificato per il periodo ante emissione del warrant e, per il periodo successivo, con riferimento al numero di azioni che sarebbero in circolazione ipotizzando l'integrale esercizio del warrant. Infine, a fini comparativi, l'utile per azione dell'anno precedente deve essere ricalcolato in base al fattore di rettifica.

Nel caso siano in circolazione obbligazioni convertibili, bisogna tener conto, nel calcolo dell'utile per azione, dell'effetto diluitivo derivante dalla conversione

delle obbligazioni. A tal fine, si ipotizza una teorica conversione fin dall'inizio dell'esercizio. Si assume inoltre che il ricavato della conversione sia il valore di mercato delle azioni (prezzo medio annuo) e la differenza fra il numero effettivo di azioni da emettere e quello teorico a prezzo di mercato contribuisca al calcolo dell'utile per azione perché è concettualmente assimilato ad un'emissione gratuita.

Infine, l'utile da bilancio è rettificato per eliminare gli effetti economici del prestito obbligazionario (cioè, interessi, ammortamento del disaggio, componente fiscale, ecc.).

Il calcolo dell'utile per azione si presenta laborioso in caso di concomitanti operazioni sul capitale oppure in relazione a strumenti finanziari complessi sul capitale. Una trattazione esaustiva esula dallo scopo di questo documento che vuole solo incoraggiare le imprese alla presentazione in bilancio dell'utile per azione quale notizia di interesse per gli investitori e che, pertanto, si è limitato a tratteggiare le casistiche di calcolo maggiormente ricorrenti.

E' comunque necessario che, qualora gli amministratori presentino il dato dell'utile per azione, forniscano anche nella Nota integrativa i necessari ragguagli su come tale calcolo è stato effettuato, qualora esso non sia di immediata comprensione.

## RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC

Lo IASC non ha emesso alcun principio dedicato al patrimonio netto, tuttavia i documenti interpretativi SIC 16 e SIC 17 e vari accenni in principi che trattano altri argomenti mostrano le linee generali della posizione dello IASC sulle problematiche riguardanti il patrimonio netto.

Le posizioni della commissione, espresse in questo documento, tengono conto dell'esigenza di rispettare il codice civile, che in molti casi pone limiti all'accettazione della prassi internazionale.

1. Il documento interpretativo SIC 17 prescrive che i costi connessi all'emissione di nuove azioni devono essere portati in detrazione dell'ammontare incassato a seguito dell'aumento reale del capitale: in Italia tale trattamento contabile non è possibile in caso di emissione alla pari e conseguentemente non è seguito neppure in caso di emissione con sovrapprezzo; i costi di emissione sono pertanto imputati al conto economico o capitalizzati come onere pluriennale.
2. I documenti che permettono o impongono la valutazione delle attività al valore corrente impongono la contabilizzazione della contropartita nel patrimonio netto tramite l'appostazione di una riserva (IAS 16 e 38) o permettono tale tipo di contabilizzazione, con successiva imputazione al conto economico al momento della realizzazione (IAS 39). In Italia la valutazione delle attività al valore corrente non è ammessa per le società mercantili e industriali e pertanto non si pone il problema dell'imputazione della contropartita dell'incremento di valore.
3. Le riserve di rivalutazione previste dall'allowed treatment di IAS 16 e IAS 38 (valutazione a valore corrente) devono essere ridotte in caso di perdita di valore delle relative immobilizzazioni conseguente alla valutazione a valore corrente, In Italia le perdite di valore di beni rivalutati non hanno effetto sulla riserva di rivalutazione, ma si contabilizzano nel conto economico.
4. Lo IAS 10 prescrive che i dividendi non ancora deliberati alla data del bilancio non possono essere contabilizzati tra le passività. Se la deliberazione o la proposta intervengono tra la chiusura dell'esercizio o l'approvazione del bilancio se ne deve dare notizia nelle note al bilancio, oppure l'importo destinato alla distribuzione può essere mostrato come componente separato del patrimonio netto. Quest'ultima disposizione non è applicabile in Italia perché, ad eccezione di casi particolari determinati da norme speciali, solo l'assemblea può intervenire sulla composizione e sull'utilizzo delle poste del patrimonio netto.
5. Il documento interpretativo SIC 16 stabilisce che le azioni proprie non devono mai essere contabilizzate nell'attivo, ma portate sempre in detrazione del patrimonio netto (o del capitale). Nel conto economico non possono essere contabilizzati utili, nè perdite connessi a vendita, emissione o annullamento di azioni proprie. Gli acquisti e le vendite di azioni proprie devono essere presentati in bilancio come variazioni del patrimonio netto.. L'articolo 2424 c.c. stabilisce che le azioni proprie siano iscritte nelle attività finanziarie nelle voci B. III. 4 o C. III. 5 dell'attivo.

6. Lo IAS 8 prescrive che le correzioni di errori vengano contabilizzate correggendo i saldi di apertura, compresi i dati comparativi dell'esercizio precedente, in modo da presentare il bilancio come se l'errore non fosse mai stato commesso: in pratica si devono correggere le voci patrimoniali con contropartita gli utili di esercizi precedenti. In Italia, pur in assenza allo stato di un principio contabile in materia, tale prassi non sembra possibile o comunque non praticata.
7. Lo IAS 8 prescrive che in caso di applicazione di un nuovo principio contabile il trattamento contabile preferito è quello della rettifica degli esercizi precedenti, in modo da presentare la situazione che si sarebbe ottenuta se l'impresa avesse sempre applicato il nuovo principio contabile. Per quanto riguarda i bilanci italiani si rimanda a quanto espresso al punto precedente.
8. In generale le conseguenze fiscali di operazioni o valutazioni che sono state contabilizzate con diretta contropartita nel patrimonio netto si imputano alla stessa voce del patrimonio e non al conto economico (SIC 25). In Italia il principio contabile n. 25 " Il trattamento contabile delle imposte sul reddito" prevede l'imputazione diretta al patrimonio netto solo per le imposte differite.

Allegato A - PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

<b>VOCI</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<i>Aumenti di capitale</i>	<i>Aumenti di capitale gratuiti</i>	<i>Conversioni di obbligazioni e debiti</i>	<i>Riduzioni di capitale</i>	<i>Pagamento Dividendi</i>	<i>Altre destinazioni dell'utile</i>	<i>Altre variazioni</i>	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	<b>Consistenza finale</b>
Capitale sociale										
Riserva da sovrapprezzo delle azioni										
Riserve da rivalutazione										
Riserva legale										
Riserva per azioni proprie in portafoglio										
Riserve statutarie										
Altre riserve...										
Utili (perdite) portati a nuovo										
Utile (perdita) dell'esercizio										
<b>TOTALE</b>										